

## Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

**Sentenza del 9 giugno 2014 n. 12884**

Integrale

**Lavoro ed occupazione - licenziamento - disciplinare**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6785-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 56/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/03/2010 r.g.n. 744/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8 marzo 2010 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento di (OMISSIS) intimato in data 13/9/2007 per giusta causa dalla società (OMISSIS) srl presso la quale la ricorrente lavorava dal 1 ottobre 2001 come caposala, con conseguenziale ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno determinato in 7 mensilità.

La società aveva contestato alla lavoratrice di non essere in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento delle mansioni di caposala, l'erronea compilazione del registro stupefacenti e resistenza di un conflitto di interessi in quanto era membro del consiglio di amministrazione della Cooperativa (OMISSIS) che aveva in appalto la manutenzione delle aree verdi della Casa di Cura. La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento al mancato possesso da parte della lavoratrice del titolo di infermiera professionale ma quello di vigilatrice di infanzia che la abilitava a svolgere le mansioni di capo sala unicamente in un reparto pediatrico, che nessun illecito poteva essere imputato alla lavoratrice in quanto pur in assenza del diploma di infermiera professionale l'assunzione come

caposala e il successivo svolgimento delle sole mansioni amministrative connesse a tale qualifica non era circostanza che potesse integrare giusta causa di licenziamento in assenza di false attestazioni della lavoratrice circa il possesso dei titoli professionali ed anzi in presenza dell'esatta conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro fin da epoca anteriore all'assunzione. In ordine alla contestazione circa i numerosi errori nella compilazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti e nell' omissione dei doverosi controlli circa la regolare tenuta del registro, la Corte ha rilevato che tutti i testi avevano confermato che lo scarico degli stupefacenti veniva annotato sul registro dall'infermiere che somministrava la sostanza, controfirmato dal medico che l'aveva prescritto, controllato dalla (OMISSIS) e firmato dal direttore sanitario; che inoltre le anomalie formali del registro erano note alla Asl che non le aveva sanzionate, mentre non vi era prova che presso la Casa di Cura si fosse mai verificata un'effettiva mancata corrispondenza tra giacenze reali e giacenze risultanti dal registro.

La Corte pertanto ha concluso che non poteva essere addossato alla (OMISSIS) in qualità di caposala la responsabilità dell'esatta compilazione e corretta tenuta del registro che competevano invece per legge al dirigente medico e al direttore sanitario.

Con riferimento alla terza contestazione circa il conflitto di interessi a causa della duplice veste di dipendente della Casa di cura e di amministratore di una Cooperativa che operava per la Casa di cura, la Corte ha rilevato che la carica di consigliere di amministrazione della Cooperativa era onoraria, non remunerata, senza potere di firma dei contratti della cooperativa e che mancava pertanto la prova che la ricorrente avesse concorso ad assumere qualsiasi decisione in ordine all'esecuzione dell'appalto per la manutenzione delle aree verdi della Casa di Cura o che avesse tratto un vantaggio dalla conclusione dell'appalto o della sua esecuzione.

Infine circa la richiesta di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo una volta accertata la mancanza del titolo richiesto dalla legge per l'esercizio della professione di infermiera la Corte ha rilevato l'inammissibilità di tale modifica stante l'immutabilità dei motivi del licenziamento.

Con riferimento all'eccezione sollevata dalla Casa di cura circa l'aliunde perceptum ha affermato che dall'interrogatorio e dalla documentazione era già emersa l'attività svolta dalla lavoratrice ed i compensi percepiti.

Avverso la sentenza ricorre la Casa di Cura formulando cinque motivi. Resiste la lavoratrice depositando controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del Regio Decreto n. 1265 del 1934, articolo 137, nonché dell'articolo 2106 c.c..

Richiama la normativa che impone per assumere l'incarico di caposala di essere in possesso del diploma di

infermiera professionale, normativa dalla quale emergeva la differenza rispetto al titolo posseduto dalla lavoratrice di vigilatrice d'infanzia, limitata all'assistenza dei minori. Lamenta che la Corte non ha adeguatamente valutato la gravita' del mancato possesso da parte della (OMISSIS) del titolo idoneo previsto dalla legge per la qualifica di capo sala.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Rileva che la Corte aveva emesso una pronuncia in violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la ricorrente in primo grado si era limitata a dedurre il pieno possesso dei requisiti e titoli di legge per l'espletamento delle mansioni. La Corte d'appello invece aveva posto a base della decisione circostanze del tutto diverse non ritualmente dedotte in causa e cioe' il mancato esercizio di attivita' infermieristiche da parte della lavoratrice e la mancata attestazione da parte della (OMISSIS) circa la qualifica non posseduta.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3. Lamenta la mancata conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo sul presupposto dell'immutabilita' dei motivi del licenziamento. Osserva che risultava ampiamente accertata la mancanza dei titoli per lo svolgimento della mansione di caposala e che tale mancanza costituiva il piu' rilevante degli addebiti e dunque ben avrebbe la Corte potuto procedere d'ufficio alla conversione del relativo provvedimento di licenziamento in giustificato motivo oggettivo.

Con il quarto motivo la Casa di Cura denuncia vizio di motivazione. Censura la sentenza della Corte, avendo fornito una motivazione solo apparente, nella parte in cui non aveva addotto ragioni di sorta in merito alla pacifica mancanza del titolo professionale.

Quanto poi all'esclusione di qualsiasi responsabilita' della lavoratrice circa la tenuta del registro degli stupefacenti rileva che la Corte si era limitata a riportare alcune deposizioni anche qui senza valutarne la contraddittorietà e comunque senza valutare l'accertata ed evidente cattiva gestione del registro.

Quanto al conflitto di interessi, lamenta che la Corte aveva ommesso di prendere in considerazione i numerosi elementi che emergevano ed in particolare che la (OMISSIS) partecipava alla Cooperativa dal 2002, che dall'unica dichiarazione dei redditi depositata relativa al 2007 emergeva un reddito di euro 80.000 di cui euro 40.000 derivanti da lavoro autonomo, sicuramente provenienti da soggetti terzi e presumibilmente dalla Cooperativa e che il richiamo alle prove testimoniali risultava del tutto inadeguato ad escludere la sussistenza del conflitto di interessi.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito all'aliunde perceptum. Lamenta il rigetto dell'ordine di esibizione e di richiesta di informazioni riproposto in appello e sul quale la Corte non aveva motivato.

Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate.

Circa la mancanza del titolo di infermiera professionale la Corte ha rilevato che la (OMISSIS), come pacificamente ammesso dalla lavoratrice, era priva di detto diploma; che all'epoca dell'assunzione il datore di lavoro era consapevole dei titoli posseduti dalla stessa (laurea in psicologia e diploma di vigilatrice di infanzia), come ampiamente dimostrato dall'istruttoria svolta e richiamata dalla Corte; che fu assunta con qualifica di caposala per svolgere mansioni amministrative e non infermieristiche e che di fatto aveva svolto) solo dette mansioni amministrative. La Corte ha, altresì, precisato che la (OMISSIS) non si era mai qualificata come infermiera professionale e che mai aveva svolto le relative mansioni richiamando a tal proposito le dichiarazioni dei testi.

La ricorrente ha eccepito che il colpevole o doloso esercizio della mansione di caposala con la consapevolezza di non possedere il titolo costituiva un illecito e rileva che la legge, allorché sanziona l'esercizio abusivo di una professione, non richiede affatto né la spendita dell'abilitazione, né il verificarsi di un danno, ma soltanto il mero esercizio dell'attività in mancanza dei categorici requisiti di legge.

I rilievi non sono fondati in relazione alla presente fattispecie in cui risulta ampiamente motivato dalla Corte che la (OMISSIS) non ha svolto) mansioni infermieristiche in ordine alle quali il titolo posseduto la abilitava a svolgere attività solo nel settore della pediatria.

Non è, pertanto, censurabile quanto affermato dalla Corte secondo cui non sussisteva alcun illecito nei confronti del datore di lavoro atteso che l'assunzione come capo sala e lo svolgimento delle sole mansioni amministrative protrattosi per sei anni, l'assenza di false attestazioni ed anzi la conoscenza da parte del datore di lavoro dei titoli professionali posseduti escludeva, sotto tale profilo, la sussistenza di un fatto idoneo a giustificare il licenziamento.

Deve rilevarsi, inoltre, che come è noto, la valutazione della gravità degli addebiti e della loro idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, tale da comportare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, deve valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra i fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva (cfr. ex plurimis Cass. 4 giugno 2002 n. 8107) Non sussiste. inoltre, la violazione dell'articolo 112 c.p.c. considerato che la (OMISSIS) ha sempre affermato di avere il diploma di vigilatrice pediatrica e non quello di infermiera professionale. e, comunque, di essere abilitata a svolgere le mansioni di fatto assegnatele. Spetta del resto al datore di lavoro fornire la prova della fondatezza delle contestazioni e della loro gravità tale da giustificare il licenziamento.

La sentenza impugnata non è altresì censurabile per aver ritenuto inammissibile la conversione del licenziamento

per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa Corte ha ritenuto ammissibile la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Si e' affermato, infatti, (cfr Cass n 837/2008. n 27104 2006) che la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, con il conseguente potere del giudice - e senza violazione del principio generale di cui all'articolo 112 cod. proc. civ. - di valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo (fermo restando il principio dell'immutabilita' della contestazione e persistendo la volonta' del datore di risolvere il rapporto), attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la minore gravita' propria di quest'ultimo tipo di licenziamento.

Nella specie. tuttavia, la societa' ricorrente ha chiesto la conversione in licenziamento per giustificato motivo oggettivo i cui presupposti sono del tutto diversi da quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oltre a richiedere la sussistenza della prova, da fornirsi dal datore di lavoro, dell'impossibilita' di una diversa collocazione del lavoratore.

Non sussiste, inoltre, vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte ha analizzato in modo esauriente i fatti contestati.

La Corte d'Appello ha valutato correttamente il comportamento della lavoratrice con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione, fa ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che "Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concluzionalità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione". (Cass. n. 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011).

Anche, con riferimento al quinto motivo, la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni della quantificazione del



danno in base alla documentazione prodotta del tutto esaustiva al fine di accertare eventuali corrispettivi ricevuti dalla (OMISSIS) una volta cessato il rapporto di lavoro con la Casa di Cura rendendo del tutto superflue ulteriori indagini meramente esplorative suggerite dalla ricorrente.

Per le considerazioni che precedono il ricorso) va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.